



1202471

M
Cotant

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 6335/2012

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 12024

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONINO DI BLASI

- Presidente - Ud. 22/04/2015

Dott. DOMENICO CHINDEMI

- Consigliere - PU

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

- Rel. Consigliere -

Dott. MARINA MELONI

- Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6335-2012 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -**contro**

2015

1563

TL , CG , domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato GC giusta delega in calce;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 135/2011 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 01/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l'Avvocato ROCCHITTA che si
riporta e chiede l'accoglimento;
udito per i controricorrenti l'Avvocato C che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

GC e LT, coniugi in regime di separazione dei beni, presentarono, con la procedura DOCFA, tre denunce di variazione su immobili di cui erano, rispettivamente, esclusivi proprietari, proponendo per tutti i beni la categoria A/2, classe 3. L'Ufficio di Siena, eseguito il sopralluogo, ritenne trattarsi di un'unica abitazione, costituita da distinte particelle ed attribuì a tutte la categoria A/1 classe 1. Con successiva denuncia di variazione, a seguito della realizzazione di una piscina, fu proposta la categoria A/7, classe 3, per la sola proprietà C. L'impugnazione proposta dai contribuenti fu rigettata, all'esito della disposta perizia dall'adita CTP, ma la decisione fu riformata dalla CTR della Toscana, con sentenza n. ^{135/1/11} ~~135/11~~, depositata il 1.4.2011, che, dopo aver evidenziato che nelle zone limitrofe e nell'intero foglio di mappa, non figuravano immobili censiti in categoria A/1, ed aver confermato che i beni dei contribuenti costituivano un'unica abitazione, ritennero corretto il classamento dell'intero immobile in A/2 classe 3.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l'Agenzia del Territorio affidato a tre motivi, al quale i contribuenti hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vanno, anzitutto, disattese le eccezioni

d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso, in quanto: a) il ricorso è intestato all'Agenzia del Territorio "in persona del Direttore pro tempore", e, cioè, proprio all'organo che è dotato della rappresentanza legale dell'Agenzia stessa (artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 300 del 1999, ed art. 6 dello Statuto dell'Agenzia delle entrate approvato con deliberazione del Comitato direttivo del 13.12.2000, n. 6, pubblicato in G.U. 20.2.2001 n. 42), restando, così, univocamente identificato sia il soggetto che l'organo ricorrente; b) per effetto del richiamo all'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, effettuato dall'art. 72 del D.Lgs. n. 300 del 1999, l'Agenzia può avvalersi per la rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, senza che siano necessarie speciali autorizzazioni (Cass. n. 7329 del 2003; n. 12152 del 2005; n. 24623 del 2006), né il rilascio di una specifica procura riferita al singolo giudizio, essendo applicabile anche all'ipotesi, qui ricorrente, di patrocinio facoltativo e non obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, la disposizione dell'art. 1, co 2, del R.D. n. 1611 del 1933, cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato (cfr. Cass. SS.UU. 23020/05, Cass. n. 11227/2007, n. 3427/2010); c) la sentenza impugnata è stata depositata in copia autentica; d) la trasmissione del fascicolo è stata ritualmente richiesta.

2. Col primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza

per vizio di ultrapetizione, per avere la CTR attribuito il classamento A/2 cl 3, anche alla proprietà C , nonostante, per la stessa, fosse stata chiesta la categoria A/7.

3. Col secondo ed il terzo motivo, la ricorrente deduce, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e segg. e 61 del dPR 1142 del 1949, del DM 2.8.1969; nonché il vizio di motivazione. L'Agenzia lamenta che la CTR ha errato nel ritenere che l'unità tipo, utilizzata ai fini del classamento, debba necessariamente insistere nel medesimo foglio di mappa, e nel non considerare che il classamento deve avere eminentemente riguardo alle caratteristiche intrinseche del bene, che, nella specie, erano "di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale". La decisione, prosegue la ricorrente, è stata assunta, con motivazione insufficiente e contraddittoria, che non dà conto né dell'esistenza di unità comparabili censite in fogli di mappa adiacenti a quello su cui insistono le unità immobiliari in discorso, né delle diverse conclusioni del CTU, secondo cui l'immobile presentava "finiture interne ed esterne superiori alla media".

4. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente e con priorità, sono fondati. 5. Premesso che l'atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ciascuna di esse in una data categoria e in una data classe, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche

conformi od analoghe e, dunque, nell'attribuzione della rendita (art. 61 DPR n. 1142 del 1949 ed 8 DPR n. 138 del 1998), va osservato che:

-la procedura c.d. DOCFA, di cui al DM n. 701 del 1994, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, consentendo al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre "l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita"- *id est* di proporre egli stesso gli elementi costitutivi del classamento- in funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione di quella definitiva;

-la legge non pone una specifica definizione delle categorie e classi catastali, sicchè la qualificazione di un'abitazione in termini di "signorile", "civile", "popolare" - contenuta nella nota C-1/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze esplicativa delle varie categorie catastali- costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (così Cass. n. 22557 del 2008, in motivazione);

-l'apprezzamento del giudice tributario circa la correttezza del classamento o della modifica catastale attenendo ad una valutazione di fatto, può esser censurato, in sede di legittimità,

sul terreno della congruità della motivazione, e non sotto il profilo della violazione di legge;

-in riferimento alla categoria A/1, (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale), qui in rilievo, le anzidette caratteristiche non vanno mutate, come pure deducono i controricorrenti, dal D.M. 2/8/69, tenuto conto che tale decreto indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica "di lusso" delle abitazioni (cfr Cass. n. 23235 del 2014; n. 7329 del 2014; ed anche, in riferimento al beneficio c.d. prima casa, Cass. n. 8502 del 26.9.1996; n. 8600 del 2000; n. 17604 del 2004, che, nell'ipotesi speculare in cui viene in rilievo la qualificazione "di lusso" di un immobile, affermano, appunto, l'irrilevanza della classificazione catastale).

6. Alla stregua di tali principi, l'impugnata sentenza, da una parte, è affetta dalla denunciata violazione di legge, avendo escluso la congruenza della categoria attribuita dall'Ufficio, piuttosto che in riferimento alle unità tipo, sulla scorta di un elemento negativo -assenza di beni censiti nella medesima categoria nell'ambito del comprensorio delimitato dal foglio di mappa di riferimento- che non è previsto dalla legge; e dall'altra, incorre nell'insufficienza motivazionale che le è stata imputata, avendo ritenuto di classare l'immobile in categoria A/2 classe 3,

su un'affermazione ("considerate altresì le caratteristiche tipologiche e costruttive dell'intero immobile"), così astratta, da essere idonea a sorreggere, in tesi, qualsivoglia classamento.

7. La sentenza va in conclusione cassata, restando assorbito il primo motivo, con rinvio per un nuovo esame alla CTR della Toscana in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, assorbito il primo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2015

Il Consigliere estensore

More fa...

Il Presidente

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 GIU 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA